

RUFFANO

COMUNE DI RUFFANO
PROVINCIA DI LECCE



AVVISO IMU 2025 AIRE PENSIONATI

Con deliberazione di C.C. n. 5 del 27 febbraio 2024 sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2025 secondo le disposizioni di cui alla Legge n. 160/2019.

Quest'anno, inoltre, il Ministero di Economia e Finanze con Decreto n. 7 del 07 luglio 2023, come modificato dal Decreto 07/09/2024, ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 della L. 160/2019, questo significa che sono stati previsti i singoli e specifici casi in cui l'ente può accordare ai contribuenti delle misure agevolative, oltre i quali nulla può essere disposto.

Tale circostanza ha determinato l'abrogazione tacita dell'art. 11, c. 4, del vigente Regolamento IMU del Comune di Ruffano, con il quale si esentavano dal pagamento dell'IMU i cittadini residenti all'estero, pensionati e iscritti all'AIRE con riferimento ad un unico immobile posseduto sul territorio dell'ente, atteso che la predetta fattispecie non rientra tra quelle individuate con il Decreto MEF n. 7/2023 sopra citato.

PERTANTO, DALL'ANNO 2025 I CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO, PENSIONATI E ISCRITTI ALL'AIRE DEL COMUNE DI RUFFANO E CHE AVRANNO I REQUISITI PREVISTI DALLA L. 178/2020¹ PAGHERANNO L'IMU AL 50%

Si evidenzia che **ciascun contribuente dovrà riproporre apposita istanza all'ufficio tributi compilando il modello allegato e disponibile sul sito istituzionale dell'ente e presso l'ufficio, corredato della relativa documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla legge.**

L'UFFICIO TRIBUTI

¹ l'art. 1, comma 48 della Legge 178/2020 "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella **misura della metà** e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di **due terzi**."

